

VADEMECUM RUP

**Il Codice dei contratti pubblici
D. Lgs. 36/2023
nella giurisprudenza
Art. 101**

TF APPALTI

Avv. Danilo Argeri

Avv. Anna Lagonegro

D. Lgs 36/2023

Art. 101 – Soccorso istruttorio

L'istituto del soccorso istruttorio costituisce uno strumento antiformalistico nella disciplina dei contratti pubblici poiché consente, a un operatore economico che abbia presentato una domanda di partecipazione difforme dal paradigma legale, sotto un profilo meramente formale, di porvi rimedio entro un termine perentorio indicato dalla stazione appaltante. La ratio dell'istituto è quella di evitare esclusioni dalla procedura per mere carenze documentali.

La norma dispone al primo comma che *«Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per: a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte; b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.»*

D. Lgs 36/2023

Art. 101 – Soccorso istruttorio

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato concedendo all'operatore economico un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per fornire i chiarimenti richiesti che non possono modificare, in ogni caso, il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

L'operatore economico, fino al giorno dell'apertura delle offerte e con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

**Soccorso istruttorio ed
errore materiale**



**CdS, Sez. VII, 20.06.2025,
N. 5392**



Se l'errore materiale
consente la richiesta di
rettifica, logicamente
consente anche il soccorso
istruttorio quando le
specifiche circostanze del
caso concreto lo fanno
ritenere probabile.

Il caso dell'errore materiale è espressamente previsto dal quarto comma dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36 del 2023), secondo cui fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Agisce legittimamente la stazione appaltante che ravvisando la possibile commissione di errore materiale nella formulazione di una dichiarazione, prima di escludere l'operatore economico, voglia verificare il contenuto delle dichiarazioni rese.

Soccorso istruttorio



**CdS, Sez. V, 18.06.2025,
N. 5343**



Il soccorso istruttorio altro non è se non una collaborazione su iniziativa della pubblica amministrazione prevista, oltre che nel caso della rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete (art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 241 del 1990), proprio dall'art. 101 del nuovo Codice dei contratti pubblici.

Si tratta di una collaborazione raccordata con il principio della fiducia, enunciato dall'art. 2 dello stesso Codice e che ha una valenza più generale in tutti i contesti nei quali si sviluppa una relazione tra pubblica amministrazione e soggetti privati. Il principio della fiducia si fonda sull'idea che amministrazione e consociati rispettino le regole e si comportino di conseguenza in modo corretto gli uni verso gli altri e tutti insieme nei confronti dei terzi e della comunità.

Soccorso istruttorio - termini



**CdS, Sez. V, 02.04.2025,
N. 2789**



La norma di cui all'art. 101 del Codice pone in capo all'operatore l'obbligo di fornire risposta ai chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica, e sugli allegati alle stesse, in un termine che non può essere inferiore a 5 giorni, e nemmeno superiore a 10.

La giurisprudenza ha affermato la natura perentoria del termine per l'integrazione della documentazione, a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, ai fini di un'istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni prima della valutazione dell'ammissibilità della domanda ... stante la necessaria certezza e rapidità del sub-procedimento di soccorso istruttorio, nonché la specificità del perimetro che ne costituisce l'oggetto, prescindendosi – in tale fase – dall'effettiva e sostanziale integrazione dei requisiti, di cui semplicemente si richiede di fornire documentazione probatoria o adeguata dichiarazione.

Con riferimento ai termini indicati dalla stazione appaltante per esitare la richiesta di chiarimenti, la giurisprudenza ha precisato come possa essere superato, senza effetti invalidanti, quello previsto dalla stazione appaltante, ove inferiore a quello massimo previsto *ex lege*, ma non tale ultimo termine (Tar Campania, Napoli, sez. III, 07.11.2024 n. 5965: nel caso di specie si è ritenuto che essendo il termine massimo di legge per rendere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica fissato ex art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, in dieci giorni, la dichiarazione resa dall'aggiudicataria sul possesso delle licenze, pur essendo stata resa oltre i cinque giorni assegnati dalla stazione appaltante, si era posta nell'alveo dei dieci giorni di legge).

Soccorso istruttorio - termini



**CdS, Sez. V, 02.04.2025,
N. 2789**



L' art. 101, comma 3, del
Codice assegna un termine
perentorio per l'evasione
della risposta ai chiarimenti
allo scopo di assicurare una
istruttoria veloce.

Il principio di perentorietà dei termini assegnati al concorrente in sede di soccorso istruttorio nel corso di gara, deve essere letto nell'ottica del concorrente principio di risultato scolpito nell'art. 1 del D.Lgs. n. 36 del 2023, in modo da rendere intollerabile lo sfioramento del termine massimo di legge previsto per l'integrazione documentale - termine che, appunto, la stessa legge ha ritenuto di per sé compatibile con le esigenze di speditezza e tempestività delle operazioni di gara - ma da consentire, viceversa, che non abbia rilievo invalidante lo sfioramento del termine assegnato dalla stazione appaltante contenuto in quello massimo di legge: tanto al fine di evitare che l'annullamento delle operazioni di gara possa essere ancorato ad irregolarità di mera valenza formale, quando il dettato di legge sia sostanzialmente rispettato.

L'istituto del soccorso istruttorio obbedisce, per vocazione generale (cfr. art. 6 L. n. 241 del 1990), ad una fondamentale principio antiformalistico che guida l'azione dei soggetti pubblici ed equiparati. Con riguardo alle procedure di evidenza pubblica, esso si fa carico di evitare, nei limiti del possibile, che le rigorose formalità che accompagnano la partecipazione alla gara si risolvano - laddove sia garantita la paritaria posizione dei concorrenti - in inutile pregiudizio per la sostanza e la qualità delle proposte negoziali in competizione e, in definitiva del risultato dell'attività amministrativa.

**Soccorso istruttorio –
distinzioni delle
fattispecie**



**CdS, Sez. V, 02.04.2025, N.
2789**



La giurisprudenza ha distinto diverse fattispecie di soccorso istruttorio tenendo anche conto che la norma di riferimento precisa che sono soccorribili (purché documentabili con atti di data certa, anteriore al termine di presentazione delle offerte): a) la mancata presentazione della garanzia provvisoria; b) l'omessa allegazione del contratto di avvalimento; c) la carenza dell'impegno al conferimento, per i concorrenti partecipanti in forma di raggruppamento costituendo, del mandato collettivo speciale.

Soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell'art. 101 D.Lgs. n. 36 del 2023,) che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione della documentazione inerente l'offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante tramite accesso al fascicolo virtuale dell'operatore economico.

Soccorso sanante (art. 101, comma 1 lettera b)), che consente, in termini qualitativi, di rimediare a omissioni, inesattezze o irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili).

**Soccorso istruttorio –
distinzioni delle
fattispecie**



**CdS, Sez. V, 02.04.2025,
N. 2789**



... segue ...

Soccorso istruttorio in senso stretto (art. 101, comma 3), che - recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale - abilita la stazione appaltante (o l'ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della *par condicio*) di apportarvi qualunque modifica.

Soccorso correttivo (art. 101, comma 4): che, in realtà, a differenza delle altre ipotesi - rispetto alle quali si atteggia, peraltro, a fattispecie di nuovo conio, come tale insuscettibile, almeno in principio, di applicazione retroattiva - prescinde dall'iniziativa e dall'impulso della stazione appaltante o dell'ente concedente (sicché non si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite, formale, del rispetto dell'anonimato e, sostanziale, della immodificabilità contenutistica.

Soccorso istruttorio e soccorso procedimentale



**CdS, Sez. V, 02.04.2025,
N. 2789**



Il soccorso sull'offerta tecnica si estrinseca nella richiesta di chiarimenti, sub specie di soccorso procedimentale.

In linea generale è ammessa la *«rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta»* (Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2018, n. 7039).

«Il «soccorso procedimentale» ... consiste nella possibilità di richiedere al concorrente di fornire ... chiarimenti volti a consentire l'interpretazione della sua offerta e a ricercare l'effettiva volontà dell'offerente superando le eventuali ambiguità dell'offerta, ciò fermo il divieto di integrazione dell'offerta, senza attingere a fonti di conoscenza estranee alla stessa e a condizione di giungere a esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale con essa assunta» (Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2022, n. 8481)

«il «soccorso c.d. procedimentale» ... abilita la stazione appaltante (o l'ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica» (Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870);

«Chiarimenti o puntualizzazioni di elementi dell'offerta» non possono tradursi in una operazione di «integrazione o modificazione postuma dell'offerta». Non debbono in altre parole essere apportate «correzioni» nell'offerta medesima (Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680); ciò non solo per ragioni di par condicio competitorum ma anche in forza di un «principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, secondo cui ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori commessi nella formulazione dell'offerta e nella presentazione della documentazione» (Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2023, n. 1482);

Soccorso istruttorio e
offerta tecnica



**CdS, Sez. V, 02.04.2025,
N. 2789**



... segue ...

«Nel caso di incompletezza e indeterminatezza dell'offerta è esclusa la possibilità di ricorso al cd. soccorso istruttorio» (Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2023, n. 1482, cit.)

«Ove infatti la stazione appaltante richieda solo dei chiarimenti senza necessità di dover attingere a documenti esterni all'offerta si può parlare di soccorso procedimentale (ammesso anche con riguardo all'offerta tecnica: cfr. Cons. Stato, n. 324 del 2023), mentre ove sia invece necessaria la produzione di ulteriori documenti si ricade nel soccorso istruttorio, non ammesso per l'offerta tecnica» (Cons. Stato, sez. V, 20 maggio 2024, n. 4472) ma ammissibile, sull'offerta tecnica, a fronte di imprecisioni degli atti di gara.

Soccorso istruttorio correttivo



**TAR Valle d'Aosta, Sez.
Unica, 10.02.2025, N. 4**



L'istituto non può essere
applicato
indiscriminatamente in
quanto deve
necessariamente essere
bilanciato con altri principi
di eguale rango.

Il soccorso istruttorio correttivo di cui al comma 4 dell'art. 101 del Codice rappresenta una delle più importanti innovazioni del nuovo codice in quanto viene per la prima volta concesso all'operatore economico di rettificare un proprio errore materiale commesso nell'elaborazione dell'offerta fino al giorno fissato per l'apertura delle buste quindi, anche oltre il termine per la sua presentazione, a condizione che l'istanza sia proposta in busta chiusa, con indicazione riportata sulla stessa che si tratta di una rettifica, e venga aperta unitamente all'offerta.

L'istituto deve essere bilanciato, in particolare, con il principio di autoresponsabilità, corollario della *par condicio* tra gli operatori, il quale impone «che l'obbligo di ammissione al soccorso istruttorio deve essere coerente con il principio di equa distribuzione, tra le parti della procedura concorsuale, dell'onere di diligenza normalmente esigibile (nei confronti dell'amministrazione procedente e dell'impresa partecipante alla gara, cui è corretto richiedere non una diligenza comune, ma la diligenza professionale di cui all'art. 1176, secondo comma, cod. civ.): sull'impresa partecipante grava, pertanto, nella formulazione dell'offerta, un onere di diligenza qualificata proporzionato alla professionalità media propria degli operatori del settore, mentre gli accertamenti e le verifiche esigibili nei confronti della commissione giudicatrice, che pur deve presentare un'adeguata preparazione tecnica specifica, non possono spingersi fino a un livello tale da costituire un sensibile rallentamento e una sproporzionata complicazione della procedura selettiva» (Cons. Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870)

**Soccorso istruttorio
correttivo e modifica dei
costi della manodopera**



**TAR Valle d'Aosta, Sez.
Unica, 10.02.2025, N. 4**



... segue ...

Il soccorso istruttorio non è ammesso qualora confligga con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti; ciascuno di essi è infatti tenuto a sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con l'effetto che in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l'invito all'integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della *par condicio*.

È vietato ai concorrenti integrare le offerte economiche o tecniche affette da carenze o incompletezze che ne rendono il contenuto indeterminato o incerto (tra le tante, TAR Lazio, Sez. V, 17 ottobre 2024, n. 18000) né per acquisire *«degli elementi integranti, anche documentalmente, il contenuto dell'offerta (tecnica od economica): ciò che si porrebbe in contrasto con il superiore principio di parità dei concorrenti»* (ex multis. TAR Toscana, sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 117). Del resto, una simile facoltà si porrebbe in contrasto con il principio di immutabilità dell'offerta economica, il quale impedisce la rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta. In particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che *«la modifica dei costi della manodopera - introdotta nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia - comporta un' inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica, che non è suscettivo di essere immutato nell' importo, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l' incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei lavoratori»* (cfr. TAR Veneto, Sez. I, 9 febbraio 2024 n. 230).

**Soccorso istruttorio
integrativo e sanante e
subappalto**



**TAR Lazio, Roma, Sez.
IV ter , 03.01.2025, N. 90**



L'omissione della
dichiarazione di volersi
avvalere del subappalto
necessario non è ascrivibile
alle ipotesi del «*soccorso
integrativo*» o del «*soccorso
sanante*»

Il richiamo al «*soccorso integrativo*» è del tutto inconferente ove non si discorra della possibilità di produrre *ex post* un documento comunque formato in data certa anteriore alla scadenza del termine di presentazione della domanda; il «*soccorso sanante*» incontra il limite dell'impossibilità di emendare carenze «*atte a strutturare i termini dell'offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l'esecuzione delle prestazioni messe a gara*» (Cons. St., Sez. V, n. 7870), tra le quali vanno senz'altro ricompresi (compendiandoli) anche i profili attinenti alla qualificazione dell'operatore economico, alla stregua dell'art. 100, comma 4, del Codice, sede naturale cui ricondurre l'*ubi consistam* del subappalto necessario.

**Soccorso istruttorio
integrativo/completivo e
D.G.U.E.**



**TAR Campania, Napoli,
Sez. I, 04.07.2025, N. 5075**



La formulazione dell'art.
101 del Codice non
consente di ritenere
sanabile l'omessa
produzione del D.G.U.E.

In giurisprudenza si riconosce che è stato codificato, a fronte dell'inequivoco dato di diritto positivo, un limite *«quantitativo»* del *«soccorso integrativo/completivo»* ex art. 101, comma 2, lett. a) del Codice, operante sul piano dell'oggetto, dato dall'impossibilità di avvalersi dell'istituto allo scopo di supplire all'omessa produzione del D.G.U.E, posto che l'integrazione istruttoria, per come normata, logicamente presuppone l'esistenza di un D.G.U.E. che ha formato oggetto di trasmissione alla S.A., potendo essa avere ad oggetto *«ogni elemento mancante»* della *«documentazione trasmessa [...] con il documento di gara unico europeo»* e non – quindi – il D.G.U.E. stesso.

La radicalità della carenza costituita dall'integrale omissione della produzione del D.G.U.E. (equiparata alla mancata presentazione della domanda di partecipazione) preclude nel rinnovato impianto codicistico – per scelta esplicita del Legislatore – la legittima attivazione del soccorso istruttorio.

**Soccorso istruttorio
integrativo/completivo e
D.G.U.E.**



**TAR Campania, Napoli,
Sez. I, 04.07.2025, N. 5075**



... segue ...

Il Legislatore, in consapevole discontinuità rispetto al passato, ha optato per la necessaria *«materialità»* del D.G.U.E., potendosi, in altri termini, *«integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo»*, non anche la carenza (della domanda di partecipazione o del documento di gara unico europeo in sé.

Il nuovo codice, del resto, dedica al soccorso istruttorio una autonoma e più articolata disposizione (art. 101, d.lgs. n. 36/2023) che supera talune incertezze maturate nella prassi operativa; in tale quadro, la discontinuità interpretativa, sullo specifico profilo della soccorribilità della omessa produzione del D.G.U.E., rispetto al codice previgente, radicata sul nuovo formante normativo, pare ulteriormente supportata dalla formulazione della lett. b) del comma 2 del cit .art. 101, riguardante il cd. soccorso sanante, che in effetti fa riferimento a *«ogni omissione, inesattezza o irregolarità [...] del documento di gara unico europeo»*, anche in tal caso postulandone l'esistenza.

**Soccorso istruttorio e
reiterate richieste di
chiarimenti**



**TAR Sardegna, Sez. II,
12.05.2025, N. 432**



Nell'ambito del soccorso
istruttorio non sono
configurabili richieste di
chiarimenti su chiarimenti.

La reiterata richiesta di chiarimenti dà luogo a un iter procedimentale tale da configurare una duplicazione della procedura di soccorso istruttorio che si pone in evidente contrasto con la disciplina normativa di riferimento che non prevede alcuna forma di soccorso istruttorio *«integrativo»*.

La stazione appaltante non può, pertanto, reiterare la richiesta di chiarimenti ma deve procedere all'esclusione del concorrente che non renda compiutamente i chiarimenti richiesti nei termini stabiliti dalla stessa stazione appaltante o nel termine massimo di legge.

**Soccorso istruttorio ed
errata compilazione dei
moduli predisposti dalla
S.A.**



**TAR Emilia Romagna,
Bologna, Sez. I,
12.03.2025, N. 235**



È ammissibile il soccorso
istruttorio relativo al
contenuto dell'offerta
tecnica in termini di
esplicazione chiara di dati
non adeguatamente
veicolati in precedenza

Il soccorso istruttorio è azionato legittimamente laddove riguardi non una carenza documentale, ma una erronea compilazione dei campi di un modulo messo a disposizione dalla Stazione appaltante tale da condurre a dati non plausibili e illogici e, quindi, da richiedere dei chiarimenti e delle precisazioni tecniche da parte della stessa Stazione appaltante.

La giurisprudenza ha chiarito che il soccorso istruttorio è ammissibile non per integrare, ma per precisare il contenuto dell'offerta, con un supporto di tipo formale e non sostanziale, che aiuti ad acquisire *«chiarimenti da parte del concorrente che non assumono carattere integrativo dell'offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentire l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità»* (in questi termini, ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1307 del 2024).

Soccorso istruttorio



**TAR Umbria, Perugia,
Sez. I, 15.02.2025, N. 147**



Nessun vizio può
discendere dall'aver attivato
un soccorso istruttorio non
necessario.

Laddove la legge di gara preveda che non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile ... il soccorso istruttorio non è necessario se la volontà del concorrente di attenersi agli obblighi previsti nella documentazione di gara emerge chiaramente già dalle dichiarazioni originariamente rese.

In sintesi il RUP

- Può legittimamente attivare il soccorso istruttorio quando si ritiene probabile, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, la sussistenza di un errore materiale nella formulazione di una dichiarazione, per verificare il contenuto delle dichiarazioni rese prima di escludere l'operatore economico;
- deve accettare i chiarimenti resi dall'operatore che abbia risposto in un termine superiore a quello indicato dalla stazione appaltante ma comunque inferiore a quello massimo previsto ex lege (dieci giorni);
- Deve accettare la rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo purchè a tale rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta;
- Può sollecitare con soccorso c.d. procedimentale chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità
- Non può accettare chiarimenti o puntualizzazioni di elementi dell'offerta che si traducano in una operazione di integrazione o modificazione postuma dell'offerta;

In sintesi il RUP

- Non può attivare il soccorso istruttorio nel caso di incompletezza e indeterminatezza dell'offerta;
- Non può attivare il soccorso istruttorio laddove il concorrente abbia commesso errori nella presentazione della documentazione in presenza di una previsione chiara contenuta negli atti di gara;
- Non può attivare il soccorso istruttorio in caso di omissione della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto necessario;
- Non può attivare il soccorso istruttorio in caso di omessa produzione del D.G.U.E.;
- Non può reiterare la richiesta di chiarimenti ma deve procedere all'esclusione del concorrente che non renda compiutamente i chiarimenti richiesti nei termini stabiliti o nel termine massimo di legge;
- Può attivare legittimamente il soccorso istruttorio in caso di erronea compilazione dei campi di un modulo messo a disposizione dalla Stazione appaltante.